

OGGETTO: Indennità di fine rapporto personale qualificato Centro Regionale Programmazione, Segreteria Tecnica Comitato Coordinamento, Ufficio Regionale Assistenza Tecnica - Ricomprensione nel computo dell'indennità di contingenza e ricalcolo mensilità -

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che al personale qualificato del Centro Regionale di Programmazione, della Segreteria Tecnica del Comitato di Coordinamento e dell'Ufficio Regionale di Assistenza Tecnica, all'atto della risoluzione del rapporto d'impiego, ai sensi rispettivamente dell'art. 23 del regolamento approvato con D.P.G. 20 aprile 1968 n° 16, dell'art. 18 del regolamento approvato con D.P.G. 23 luglio 1968 n° 48 e dell'art. 19 del regolamento approvato con D.P.G. 23 luglio 1968 n° 47, compete, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi, una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento al momento della cessazione dal servizio.

Riferisce, altresì, che detta mensilità è stata finora quantificata in ragione di un quattordicesimo della retribuzione annua, laddove dovrebbe invece ottenersi dividendo detta retribuzione per dodici.

L'Assessore riferisce, altresì, che nella retribuzione, da assumere quale riferimento per la determinazione della mensilità in discorso, è da ricomprensione anche l'indennità di contingenza, esclusa per effetto delle disposizioni contenute nel D.L. 1° febbraio 1977 n° 12 convertito in L. 31 marzo 1977 n° 91, non applicabili al settore del pubblico impiego, come stabilito dalla L. 29 maggio 1982 n° 297.

Concludendo l'Assessore propone tale interpretazione delle norme regolamentari sopra citate.

La Giunta

D E L I B E R A

in conformità.

Il Segretario Generale r.
Sergio Fiorentino

Il Presidente
Angelo Rojch